

LA GIUNTA REGIONALE

- a) constatata la tendenziale polverizzazione e frammentazione del tessuto industriale valdostano, costituito quasi esclusivamente da piccole e medie imprese a conduzione familiare, con una modesta capitalizzazione e semplici strutture organizzative;
- b) ritenuto, pertanto, opportuno promuovere e sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale attraverso l'offerta di strumenti finanziari innovativi che agevolino le piccole e medie imprese industriali ed artigiane, mature o in fase di *start up*, nel reperimento di risorse finanziarie;
- c) ravvisato nella creazione di un Fondo sperimentale di capitale di rischio lo strumento finanziario idoneo ad agevolare e sostenere, da una parte, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI industriali ed artigiane già esistenti, dall'altra la nascita di iniziative imprenditoriali innovative, eventualmente *spin off* di grandi imprese o istituti di ricerca, attraverso la concessione di prestiti partecipativi e l'acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio delle stesse aziende;
- d) rilevate le significative sinergie potenziali che l'iniziativa di cui alla lettera c) presenta con l'erogazione di servizi logistici comuni e azioni di tutoraggio attualmente in essere presso le Pèpinières d'entreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin: in particolare, il Fondo sperimentale di capitale di rischio rappresenterebbe una interessante leva di marketing territoriale ai fini dell'insediamento presso tali incubatori di piccole imprese innovative in fase di *start up*, che, tipicamente, per poter avviare l'attività e sviluppare il progetto imprenditoriale, hanno l'esigenza, da una parte, di disporre di spazi insediativi altamente tecnologici, dall'altra, di reperire rilevanti risorse finanziarie;
- e) ritenuto opportuno affidare la gestione del Fondo di cui alla lettera c) a Finaosta S.p.A., in relazione alla professionalità e alle competenze di cui la stessa Società dispone in ambito finanziario;
- f) rilevata l'opportunità di definire le condizioni e modalità generali di funzionamento del Fondo sperimentale di capitale di rischio, riportate di seguito:
 - il Fondo è finalizzato alla concessione di prestiti partecipativi e all'acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio di PMI industriali ed artigiane;
 - possono beneficiare dello strumento finanziario di cui alla lettera c) le imprese industriali ed artigiane iscritte al Registro delle imprese o all'Albo degli artigiani e con unità operativa in Valle d'Aosta, costituite nella forma di società di capitali, e che rientrino nella definizione comunitaria di PMI;
 - le iniziative finanziabili sono:
 - progetti di creazione di impresa;
 - progetti di sviluppo e consolidamento di imprese già esistenti, che possono anche prescindere dall'effettuazione di investimenti;
 - il limite minimo per gli interventi di acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio è pari ad € 30.000,00, il limite massimo è pari ad € 100.000,00;

- il limite minimo per gli interventi di concessione di prestiti partecipativi è pari ad € 50.000,00, il limite massimo è pari ad € 300.000,00;
 - la detenzione di una partecipazione di minoranza nel capitale di rischio non può avere durata superiore a cinque anni: alla scadenza di tali cinque anni l'impresa finanziata riacquista da Finaosta S.p.A. la partecipazione con pagamento dilazionato in un periodo comunque non superiore a 3 anni;
 - nel caso di progetti di sviluppo e consolidamento di imprese già esistenti, l'assunzione di una partecipazione di minoranza nel capitale di rischio può avvenire solo a fronte di un analogo intervento da parte degli altri soci;
 - il prestito partecipativo non può avere durata superiore a cinque anni, più un periodo massimo di preammortamento di due anni: il rimborso del prestito partecipativo deve essere assistito per almeno il 50% da garanzie ritenute idonee da Finaosta S.p.A.;
 - il tasso di interesse del prestito partecipativo è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della convenzione per l'attuazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 recante "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2588 in data 30 giugno 2003 e stipulata il 17 luglio 2003 tra Regione e Finaosta S.p.A.;
 - per entrambe le tipologie di strumenti finanziari, è prevista l'emissione da parte di Finaosta S.p.A. di un bando a cadenza quadrimestrale che fissa il termine entro il quale le imprese interessate devono presentare domanda;
 - le proposte di intervento sono istruite sulla base del *business plan* presentato dall'impresa richiedente secondo la traccia indicata da Finaosta S.p.A.. Costituiscono criteri di priorità il contenuto di innovatività del progetto, la propensione all'internazionalizzazione, l'equilibrio delle fonti di finanziamento; le iniziative proposte non devono dar luogo ad emissioni inquinanti o comportare comunque ricadute negative sull'ambiente. A seguito di tale istruttoria, un apposito organo collegiale di valutazione, di cui dovrà far parte un rappresentante della Direzione attività produttive e cooperazione dell'Assessorato alle attività produttive e politiche del lavoro, un rappresentante di Finaosta S.p.A. e un tecnico esterno nominato da Finaosta S.p.A., esprimerà il proprio parere a Finaosta S.p.A., cui spetta deliberare in merito alla concessione del prestito partecipativo o all'assunzione di una partecipazione nel capitale di rischio dell'impresa istante;
 - per l'istruttoria dei progetti, nonché per la valutazione della partecipazione in capitale di rischio in sede di dismissione, Finaosta S.p.A. potrà avvalersi di consulenze specialistiche;
 - gli eventuali aiuti alle imprese concessi ai sensi della presente deliberazione dovranno rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 69/2001 (regime "*de minimis*");
 - gli interventi sono revocati qualora l'unità operativa del soggetto beneficiario sita in Valle d'Aosta cessi l'attività produttiva;
- g) richiamata la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003 n. 5016, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- h) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione attività produttive e cooperazione dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

i) su proposta dell'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Sig. Piero Ferraris;

j) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di conferire, per i motivi citati in premessa, a Finaosta S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/82 e successive modificazioni e integrazioni, l'incarico di costituire e gestire un Fondo sperimentale finalizzato alla concessione di prestiti partecipativi e all'acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio delle PMI industriali ed artigiane, con una dotazione finanziaria iniziale di € 800.000,00;
- 2) di adottare le seguenti direttive, alle quali Finaosta S.p.A. dovrà attenersi nella gestione del Fondo sperimentale sopra citato:
 - il Fondo è finalizzato alla concessione di prestiti partecipativi e all'acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio di PMI industriali ed artigiane;
 - possono beneficiare dello strumento finanziario di cui al punto 1) le imprese industriali ed artigiane iscritte al Registro delle imprese o all'Albo degli artigiani e con unità operativa in Valle d'Aosta, costituite nella forma di società di capitali, e che rientrino nella definizione comunitaria di PMI;
 - le iniziative finanziabili sono:
 - progetti di creazione di impresa;
 - progetti di sviluppo e consolidamento di imprese già esistenti, che possono anche prescindere dall'effettuazione di investimenti;
 - il limite minimo per gli interventi di acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio è pari ad € 30.000,00, il limite massimo è pari ad € 100.000,00;
 - il limite minimo per gli interventi di concessione di prestiti partecipativi è pari ad € 50.000,00, il limite massimo è pari ad € 300.000,00;
 - la detenzione di una partecipazione di minoranza nel capitale di rischio non può avere durata superiore a cinque anni: alla scadenza di tali cinque anni l'impresa finanziata riacquista da Finaosta S.p.A. la partecipazione con pagamento dilazionato in un periodo comunque non superiore a 3 anni;
 - nel caso di progetti di sviluppo e consolidamento di imprese già esistenti, l'assunzione di una partecipazione di minoranza nel capitale di rischio può avvenire solo a fronte di un analogo intervento da parte degli altri soci;
 - il prestito partecipativo non può avere durata superiore a cinque anni, più un periodo massimo di preammortamento di due anni: il rimborso del prestito partecipativo deve essere assistito per almeno il 50% da garanzie ritenute idonee da Finaosta S.p.A.;
 - il tasso di interesse del prestito partecipativo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 12 della convenzione per l'attuazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 recante "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane",

approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2588 in data 30 giugno 2003 e stipulata il 17 luglio 2003 tra Regione e Finaosta S.p.A.;

- per entrambe le tipologie di strumenti finanziari, è prevista l'emissione da parte di Finaosta S.p.A. di un bando a cadenza quadrimestrale che fissa il termine entro il quale le imprese interessate devono presentare domanda;
- le proposte di intervento sono istruite sulla base del *business plan* presentato dall'impresa richiedente secondo la traccia indicata da Finaosta S.p.A.. Costituiscono criteri di priorità il contenuto di innovatività del progetto, la propensione all'internazionalizzazione, l'equilibrio delle fonti di finanziamento; le iniziative proposte non devono dar luogo ad emissioni inquinanti o comportare comunque ricadute negative sull'ambiente. A seguito di tale istruttoria, un apposito organo collegiale di valutazione, di cui dovrà far parte un rappresentante della Direzione attività produttive e cooperazione dell'Assessorato alle attività produttive e politiche del lavoro, un rappresentante di Finaosta S.p.A. e un tecnico esterno nominato da Finaosta S.p.A., esprimerà il proprio parere a Finaosta S.p.A., cui spetta deliberare in merito alla concessione del prestito partecipativo o all'assunzione di una partecipazione nel capitale di rischio dell'impresa istante;
- per l'istruttoria dei progetti, nonché per la valutazione della partecipazione in capitale di rischio in sede di dismissione, Finaosta S.p.A. potrà avvalersi di consulenze specialistiche;
- gli eventuali aiuti alle imprese concessi ai sensi della presente deliberazione dovranno rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 69/2001 (regime "*de minimis*");
- gli interventi sono revocati qualora l'unità operativa del soggetto beneficiario sita in Valle d'Aosta cessi l'attività produttiva;

3) di dare atto che gli oneri relativi alla costituzione e gestione del Fondo sperimentale di cui al punto 1), comprese le spese relative a consulenze specialistiche ed apporti esterni, per un ammontare complessivo di € 800.000,00, graveranno sul fondo di dotazione di cui all'art. 9 della l.r. 16/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

FF